LEXIS

Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica

31.2013

ADOLF M. HAKKERT EDITORE

LEXIS

Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica

SOMMARIO

ARTICOLI

Riccardo Di Donato, Saluto a Belfagor	1
Carlo Franco, Il contributo di Emilio Gabba	6
Enrico Medda, Ricordo di Vincenzo Di Benedetto	11
Nicholas Horsfall, <i>Un ricordo di Giovanni Franco</i> , con appendice di Carlo Franco	14
Claude Calame, De la pratique culturelle dominante à la philologie classique: le rôle du chœur	
dans la tragédie attique	16
Lucia Marrucci, Zeus 'Nemetor' nei 'Sette contro Tebe' (Aesch. 'Sept.' 485)	29
Francesco Mambrini, Les Dons de Clytemnestre et la tombe d'Agamemnon. Sur Soph. 'El.'	
431-63	40
Enrico Medda, Statue per Menelao? Un'interpretazione di Aesch. 'Ag.' 416-9	60
Daria Francobandiera, «Comment faut-il le nommer?» Note sur l'histoire des interprétations	
d'Aesch. 'Ch.' 997-1000	76
	105
Matteo Taufer, Due parziali apografi eschilei nel Laur. 32.21 (Ca) per 'Sept.' 35-68 e 'PV'	
	113
	119
Reina Marisol Troca Pereira, Ifigénia em Áulide – duas afirmações: blasfémia (vs. deuses) ou	
	122
· 1 · 2 · /	138
	156
	160
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	170
·	189
Pierluigi Perrone, Intersezioni tra lessico medico e comico: il caso di βουβών e βουβωνιάω	10)
	201
	213
	238
Nicola Piacenza, Amanti o distruttori di frutti: Leonida di Taranto ('AP' 9.563) alla luce di un	
	248
Vera Grossi, Tradizioni locali attiche negli scoli a Tucidide. Note su alcuni scoli	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	254
ů	272
Lucia Pasetti, L'io come personaggio: permanenza di un modulo linguistico nella ricezione	
	284
1	311
	321
	336
	347
	358
Alberto Canobbio, Una supplica tra serio e faceto: Marziale nel carme 13 di Sidonio	
	366
*	391
Pau Gilabert Barberà, 'Brideshead Revisited' (1945) by Evelyn Waugh (1903-1966): The	
	398

RECENSIONI

Arnaldo Momigliano, Decimo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico	
(C. Franco)	419
Anton Bierl - Wolfgang Braungart (hrsgg.), Gewalt und Opfer. Im Dialog mit Walter Burkert	
(A. Taddei)	423
Luigi Lehnus, Incontri con la filologia del passato (C. Franco)	429
Piero Treves, "Le piace Tacito?". Ritratti di storici antichi, a c. di Carlo Franco (V. Citti)	432
Valentina Garulli, Byblos Lainee: Epigrafia, Letteratura, Epitafio (C. Tsagalis)	435
Jonas Grethlein, Das Geschichtsbild der 'Ilias'. Eine Untersuchung aus phänomenologischer	
und narratologischer Perspektive (C. Lucci)	438
Giulio Colesanti, Questioni Teognidee. La genesi simposiale di un 'corpus' di elegie (S. Pagni)	447
Livio Rossetti, Le dialogue socratique (S. Jedrkiewicz)	450
Richard Stoneman - Tristano Gargiulo (a c. di), Il Romanzo di Alessandro (C. Franco)	455
James H. Richardson, The Fabii and the Gauls. Studies in Historical Thought and	
Historiography in Republican Rome (A. Pistellato)	457
Alberto Cavarzere, Gli arcani dell'oratore. Alcuni appunti sull''actio' dei Romani	
(A. Pistellato)	464
Bruna Pieri, 'Intacti saltus'. Studi sul III libro delle 'Georgiche' (M. Fucecchi)	468
Luca Canali – Francesca Romana Nocchi (a c. di), Epigrammata Bobiensia (S. Mattiacci)	473
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, L'arte del tradurre (G. Ugolini)	477
Leucothoe Iohannis Pascoli, edidit Vincenzo Fera (S. Zivec)	479
Alfonso Traina, Il singhiozzo della tacchina e altri saggi pascoliani (V. Citti)	482
Giovanni Barberi Squarotti (a c. di), Le 'Odi' di Quinto Orazio Flacco tradotte da Cesare	
Pavese (C. Franco)	483

VITTORIO CITTI PAOLO MASTANDREA

Redazione

STEFANO AMENDOLA, GUIDO AVEZZÙ, FEDERICO BOSCHETTI, CLAUDIA CASALI, LIA DE FINIS, CARLO FRANCO, ALESSANDRO FRANZOI, MASSIMO MANCA, STEFANO MASO, ENRICO MEDDA, LUCA MONDIN, GABRIELLA MORETTI, MARIA ANTONIETTA NENCINI, PIETRO NOVELLI, STEFANO NOVELLI, GIOVANNA PACE, ANTONIO PISTELLATO, RENATA RACCANELLI, ANDREA RODIGHIERO, GIANCARLO SCARPA, PAOLO SCATTOLIN, LINDA SPINAZZÈ, MATTEO TAUFER

Comitato scientifico

MARIA GRAZIA BONANNO, ANGELO CASANOVA, ALBERTO CAVARZERE, GENNARO D'IPPOLITO, LOWELL EDMUNDS, PAOLO FEDELI, ENRICO FLORES, PAOLO GATTI, MAURIZIO GIANGIULIO, GIAN FRANCO GIANOTTI, PIERRE JUDET DE LA COMBE, MARIE MADELEINE MACTOUX, GIUSEPPE MASTROMARCO, GIANCARLO MAZZOLI, CARLES MIRALLES, GIAN FRANCO NIEDDU, CARLO ODO PAVESE, WOLFGANG RÖSLER, PAOLO VALESIO, MARIO VEGETTI, BERNHARD ZIMMERMANN

LEXIS - Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica

http://www.lexisonline.eu/info@lexisonline.eu, infolexisonline@gmail.com

Direzione e Redazione:

Università Ca' Foscari Venezia Dipartimento di Studi Umanistici Palazzo Malcanton Marcorà – Dorsoduro 3484/D I-30123 Venezia

Vittorio Citti vittorio.citti@gmail.it

Paolo Mastandrea mast@unive.it

Pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Umanistici Università Ca' Foscari Venezia

Copyright by Vittorio Citti ISSN 2210-8823 ISBN 978-90-256-1287-0 Lexis, in accordo ai principi internazionali di trasparenza in sede di pubblicazioni di carattere scientifico, sottopone tutti i testi che giungono in redazione a un processo di doppia lettura anonima (double-blind peer review, ovvero refereeing) affidato a specialisti di Università o altri Enti italiani ed esteri. Circa 1'80% dei revisori è esterno alla redazione della rivista. Ogni due anni la lista dei revisori che hanno collaborato con la rivista è pubblicata sia online sia in calce a questa pagina.

Lexis figura tra le riviste di carattere scientifico a cui è riconosciuta la classe A nella lista di valutazione pubblicata dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). È inoltre censita dalla banca dati internazionale Scopus-Elsevier, mentre è in corso la procedura di valutazione da parte della banca dati internazionale Web of Science-ISI.

Informazioni per i contributori: gli articoli e le recensioni proposti alla rivista vanno inviati all'indirizzo di posta elettronica infolexisonline@gmail.com. Essi debbono rispettare scrupolosamente le norme editoriali della rivista, scaricabili dal sito www.lexisonline.eu. Qualsiasi contributo che non rispetti tali norme non sarà preso in considerazione da parte della redazione.

Revisori anni 2011-2012:

Guido Avezzù Giuseppina Basta Donzelli Luigi Battezzato Federico Boschetti

Antonio Aloni

Pierangelo Buongiorno Claude Calame Alberto Camerotto Alberto Cavarzere Walter Cavini Ettore Cingano Paolo Cipolla Vittorio Citti Donatella Coppini Lucio Cristante

Fabiana Di Brazzà Riccardo Di Donato Marco Fernandelli

Alessandro Franzoi

Marco Fucecchi

Carles Garriga

Richard Dawe

Alexander Garvie

Gianfranco Gianotti

Francesca Lamberti

Diego Lanza

Walter Lapini

Liana Lomiento

Giuseppina Magnaldi

Enrico Magnelli

Stefano Maso Paolo Mastandrea

Enrico Medda

Carles Miralles Luca Mondin

Patrizia Mureddu

Simonetta Nannini

Renato Oniga

Piergiorgio Parroni

Maria Pia Pattoni

Bruna Pieri

Renata Raccanelli

Wolfgang Rösler

Antonio Stramaglia

Il dovere della guerra civile tra Lucano e Gellio*

Il dialogo tra Bruto e Catone nel secondo libro del Bellum civile lucaneo (Lucan. 2.234-323) ha sempre meritatamente suscitato un grande interesse da parte della critica che tende a concentrarsi su tre aspetti: la simmetria strutturale (e corrispondente opposizione contenutistica) tra il discorso di Bruto e quello di Catone, le convergenze (e più spesso le divergenze) tra il contenuto dei discorsi e alcune pagine di Seneca filosofo, la successione di concetti, non sempre logica e lineare, nelle parole di Catone. Tutti questi campi di indagine sono ovviamente da ricondursi alla linea di fondo su cui è costruito tutto il dibattito: il dovere del saggio di prendere parte alla guerra civile o di astenersene. Uno degli studi più recenti e completi in merito, Un'epica contro l'impero di Narducci, ha raccolto e vagliato le principali osservazioni dei critici precedenti (che quindi riprenderemo solo ove ci saranno utili) e ha analizzato le forti affinità tra il discorso per così dire neutralista di Bruto e la fittizia esortazione all'astensionismo contenuta in Sen. epist. 14.12 s.¹, soffermandosi poi sul contrasto tra l'indifferenza del Catone senecano per le circostanze esterne nonché per l'esito della guerra (epist. 71.8-11) e il profondo coinvolgimento che contraddistingue invece il Catone lucaneo, i cui moti dell'animo sono descritti con forti accenti patetici ricondotti molto pertinentemente da Narducci ai toni di alcune tragedie senecane, con le quali Catone condivide anche qualche tratto blasfemo².

Non ci addentreremo, a questo punto, nel pressoché inestricabile labirinto di considerazioni relative ai rapporti tra il Catone di Lucano e l'ortodossia stoica, da tempo interpretati in vario modo e sotto diversi punti di vista, con conclusioni oscillanti quando non proprio in disaccordo³, ma non possiamo fare a meno di notare come il testo stesso di Lucano appaia oscillante e non sempre pienamente coerente nella successione degli argomenti. Questa è l'inevitabile conseguenza della molteplicità di componenti che si assommano nella pagina lucanea, la quale non soltanto combina tematiche di matrice morale, politica, filosofica, religiosa e retorico-declamatoria⁴, ma le enfatizza secondo i canoni del barocchismo che costituisce una delle cifre più

* Rivolgiamo un sentito ringraziamento agli anonimi revisori per i molti consigli e spunti, purtroppo non tutti trattabili ed esauribili in questa sede, come anch'essi supponevano.

² Cf. Narducci 2002, 381-95.

¹ Cf. Narducci 2002, 375 s. e poi Stok 2007, 152 s.; Griffin 1968 ha proposto un'interpretazione alternativa di Sen. *epist.* 14.13 s., riferendo la critica all'intervento di Catone in guerra non a Seneca, ma al suo interlocutore fittizio; anche accettando questa lettura (cf. Fantham 1992, 234 s. e i riferimenti in Stok 2007, 152 n. 4), persistono le inevitabili differenze (cui si accompagnano alcuni innegabili punti di contatto che non possono essere analizzati in questa sede) tra il punto di vista lucaneo e quello senecano, anche alla luce di *epist.* 95.69 s. e 104.30.

Un sintetico, ma efficace punto della situazione si può trovare in Esposito 1999, 30 s., ma il tema percorre tutta l'estesissima bibliografia lucanea; per il luogo da noi analizzato crediamo non sia da ignorare il pur non recentissimo Adatte 1965, in part. pp. 239 s.; più recentemente le acute osservazioni di Stok 2007, 155-65 sul *furor* (vd. *infra* n. 29); una buona *summa* sullo stoicismo lucaneo ora in Ramelli 2008, 1533-40.

⁴ È comune a proposito il rimando a Ps. Cic. *Rhet. Her.* 4.54 *Nullum tantum est periculum, quod sapiens pro salute patriae vitandum arbitretur*, ma è bene notare che il contesto non sembra essere di guerra civile; sulla struttura retorica di Lucan. 2.234-325 vd. tra gli ultimi Schrijvers 1989, 66-70.

singolari della sua arte. A tale proposito riteniamo interessanti proprio alcune considerazioni di Castagna di poco successive a quelle di Narducci che rinunciano non solo a colmare (cosa tra l'altro impossibile), ma più generalmente a spiegare il divario di opinione tra Lucano e Seneca sulla partecipazione bellica del saggio, ritenendo che le posizioni dei due autori non siano semplicemente testi influenzati dalle dispute declamatorie, ma espressioni stesse di un dibattito perseguito indipendentemente⁵.

Consapevoli quindi di come Lucan. 2.234-323 lasci una situazione interpretativa ancora aperta ci proponiamo in questa sede di prendere in considerazione quella che potrebbe essere un'ulteriore componente del dialogo tra Bruto e Catone di cui non pare esserci traccia nella critica recente.

Nella *Costituzione degli Ateniesi* di Aristotele (8.5) viene ricordata una legge attribuita a Solone in cui si prescrive la condanna alla perdita di tutti i diritti poleici per il cittadino che, in caso di disordini (armati)⁶ in seno allo stato, si rifiuti di schierarsi preferendo rimanere al di fuori degli eventi:

[scil. ὁ Σόλων] ὁρῶν δὲ τὴν μὲν πόλιν πολλάκις στασιάζουσαν, τῶν δὲ πολιτῶν ἐνίους διὰ τὴν ἑαθυμίαν [ἀγα]πῶντας τὸ αὐτόματον, νόμον ἔθηκεν πρὸς αὐτοὺς ἴδιον, ὃς ἂν στασιαζούσης τῆς πόλεως μ[ὴ] θῆται τὰ ὅπλα μηδὲ μεθ'ἑτέρων, ἄτιμον εἶναι καὶ τῆς πόλεως μὴ μετέχειν⁷.

Questa legge di Solone viene ripresa anche in altre fonti⁸ tra le quali ci appare degna di nota – anche perché risulta essere, tra le testimonianze pervenuteci, la più estesa – Gell. 2.12.1-4.

In legibus Solonis illis antiquissimis, quae Athenis axibus ligneis incisae sunt quasque latas ab eo Athenienses, ut sempiternae manerent, poenis et religionibus sanxerunt, legem esse Aristoteles refert scriptam ad hanc sententiam: "Si ob discordiam dissensionemque seditio atque discessio populi in duas partes fiet et ob eam causam irritatis animis utrimque arma capientur pugnabiturque, tum qui in eo tempore in eoque casu ciuilis discordiae non alterutrae parti sese adiunxerit, sed solitarius separatusque a communi malo ciuitatis secesserit, is domo, patria fortunisque omnibus careto, exul e-

- ⁵ Cf. Castagna 2003 (fieramente restio a vedere in Lucano un antiseneca), 278 «è stato osservato che Bruto pare rappresentare le idee di Seneca, mentre Catone potrebbe esprimere più propriamente quelle di Lucano. Non c'è polemica, il dialogo è mite e se davvero raffigura un dibattito interno alla famiglia esso è la dimostrazione che si trattò, per l'appunto, di un dialogo» e 289 «Lucano fa, come sempre, qualcosa di più che ripetere pensieri dello zio: piuttosto mette questi pensieri su un palcoscenico e li fa dialogare gli uni con gli altri come in un dramma. Aspetti che potevano apparire contraddittori in Seneca o che il filosofo armonizzava con qualche forzatura vengono da Lucano drammatizzati (come nel ricordato dialogo tra Bruto e Catone sull'impegno dell'intellettuale)».
- La formula θῆσθαι τὰ ὅπλα vale 'schierarsi', e può essere intesa sia in senso letterale che metaforico (cf. Rohdes 1981, 157 s.), la traduzione latina di Gell. 2.12.1 (cf. infra) sembra propendere per un senso letterale (arma capientur pugnabiturque) e contemplare uno scenario più decisamente connotato come bellico e militare.
- '(Solone), vedendo che la città spesso cadeva in preda ai disordini e che alcuni dei cittadini per ignavia preferivano far parte per se stessi, emanò una singolare legge contro costoro, secondo la quale sarebbe stato privato dei diritti civili ed escluso dalla cittadinanza chi, in caso di disordini interni, non si schierasse e non si unisse né con gli uni né con gli altri' (trad. nostra).
- ⁸ Per un elenco completo e aggiornato cf. Ruschenbusch Bringmann 2010, 73-6.

xtorrisque esto." [2] Cum hanc legem Solonis singulari sapientia praediti legissemus, tenuit nos grauis quaedam in principio admiratio requirentes, quam ob causam dignos esse poena existimauerit, qui se procul a seditione et ciuili pugna remouissent. [3] Tum, qui penitus atque alte usum ac sententiam legis introspexerat, non ad augendam, sed ad desinendam seditionem legem hanc esse dicebat. Et res prorsum se sic habent. [4] Nam si boni omnes, qui in principio coercendae seditioni impares fuerint, populum percitum et amentem non deseruerint, ad alterutram partem diuidi sese adiunxerint, tum eueniet, ut cum socii partis seorsum utriusque fuerint eaeque partes ab his, ut maioris auctoritatis uiris, temperari ac regi coeperint, concordia per eos potissimum restitui conciliarique possit, dum et suos, apud quos sunt, regunt atque mitificant et aduersarios sanatos magis cupiunt quam perditos.

Anche senza sottoporre a un accurato esame la resa latina del testo greco (§ 1), non possiamo fare a meno di notare qualche tratto stilistico con cui Gellio riscrive in maniera personale il provvedimento soloniano, soprattutto riguardo ad alcuni aspetti della guerra civile⁹: il semplice τὴν ... στασιάζουσαν viene ampliato nelle coppie sinonimiche¹⁰ in accumulo discordiam dissensionemque (allitterante) e seditio atque discessio (isosillabica e omeoteleutica) cui segue una puntualizzazione sul popolo schierato in armi in due fazioni (in duas ... fiet), un particolare non così evidente nel testo di Aristotele che all'inizio non specifica neppure che le parti siano due (lo si deduce in seguito dal μεθ' ἑτέρων). Poco dopo, al popolo così rappresentato diviso e schierato in armi, Gellio contrappone il singolo il cui isolamento rispetto alla comunità prima descritta (non ... adiunxerit) viene a sua volta rimarcato (solitarius ... secesserit, ancora allitterante), tanto più se si pensa che in Aristotele si ventilava la possibilità che i neutrali fossero più di uno (ἐνίους ... πρὸς αὐτοὺς). Anche in chiusa Gellio enfatizza la punizione, allargando in exul ... esto¹¹ – nonché con il tricolon domo, patria fortunisque – il sobrio τῆς πόλεως μὴ μετέχειν di Solone-Aristotele.

Verrebbe naturale chiedersi se con questa rielaborazione (sarebbe riduttivo parlare di traduzione) della legge greca Gellio si sia prefigurato un mero fine stilistico di *amplificatio* retorica o abbia invece voluto 'romanizzare' il suo testo di riferimento avendo in mente forse un contesto più legato alla storia patria. Crediamo tuttavia che indagare più a fondo il rapporto fra la formulazione greca e quella latina ci porterebbe a travalicare gli intenti quali ci siamo prefissati in questa sede¹²; accontentiamoci

⁹ Cf. Holford-Strevens 2003, 80 «When Gellius cites the text of the supposedly Solonian law against neutrality in time of stasis, the nineteen words of his source [...] are expanded to fifty-four [...]. Although he employs his normal stylistic devices, he probably hints at the wordiness of early Roman laws».

Per simili endiadi cf. Gamberale 1968, 102 n. 75.

Tra gli autori classici abbiamo ritrovato questo nesso piuttosto enfatico in Tac. hist. 5.24 exulem eum [scil. Iulium Civilem] et extorrem.

Segnaliamo solo che nell'*inscriptio* del capitolo Gellio parla di *considerata perpensaque lex*, da attribuirsi a Gellio piuttosto che a Solone secondo Cavazza 1985, 401 s. n. 1; è bene tuttavia ricordare che la fonte di Gellio potrebbe anche essere Favorino (*ibid.* n. 4; cf. anche Bernardi Perini 1992, 268 n. 2), cui viene esplicitamente attribuita la considerazione aggiuntiva sulle discordie familiari in 2.12.5 (su questo cf. Holford-Strevens 2003, 113-5, con un collegamento al *de amicitia* plutarcheo); contro alcune posizioni di Cavazza riguardo alla presenza di Favorino cf. Astarita 1993, 94 n. 47 e 185: «La conclusione del *commentarius*, che è costituita da una vivace critica degli avvocati del tempo [...] ovviamente esclude che G.[ellio] abbia riportato un brano da un'opera di Favorino».

quindi di prendere coscienza del problema e sottolineiamo piuttosto qualche analogia – che, come ripeteremo, non implica necessariamente un qualche tipo di contatto - tra la seditio (§ 1) - chiamata poi (§ 2) civilis pugna - ipotizzata da Gellio e la situazione di Roma nel 49 a.C. come viene percepita nel dialogo tra Bruto e Catone. Cominciamo con il rilevare l'opposizione tra il singolo sicuro nel suo pacifico isolamento e la folla in trambusto: in Gellio il solitarius separatusque ... secesserit fa risaltare (grazie anche al forte sigmatismo) l'estraniazione del cittadino neutrale assai meglio del διὰ τὴν ... αὐτόματον di Aristotele. Viene quindi delineato un atteggiamento relazionabile a tre momenti del racconto lucaneo: allo stato d'animo di Bruto – i cui pectora non sono colpiti dal terror e che non pars populi lugentis erat (Lucan. 2.234-6); alla posizione cui, secondo Bruto, anche Catone dovrebbe conformarsi, coltivando tranquilla sine armis / otia solus (Lucan. 2.266 s., cui segue la magnifica similitudine astrale¹³); alla condotta, infine, che Catone stesso rifiuta di assumere nella risposta al nipote (Lucan. 2.290-7 expers ipse metus ... otia solus agam ... securo me). Queste piuttosto contenute analogie si intrecciano con inevitabili differenze: sebbene meno sobria e decisamente più enfatica rispetto allo scarno testo greco, in virtù dei colores retorici che abbiamo evidenziato, la prosa gelliana non condivide infatti il caleidoscopico alternarsi di toni patetici della poesia lucanea, né tantomeno il drammatico susseguirsi e intrecciarsi dei vari livelli di riflessione (oltre a quello politico p. es. quello religioso, morale e personale, conformemente al carattere dei protagonisti) che si avvicendano e si accostano in sequenza, in non perfetta continuità e quasi ai limiti della contraddizione. Tuttavia, proprio in considerazione del gran numero delle componenti, da noi sopra accennate, che si sommano nel testo lucaneo, crediamo giustificabile ipotizzare che esso abbia risentito anche di un apporto per così dire legislativo-giuridico, ossia di quella legge la quale – per bocca di uno dei massimi legislatori dell'antichità (Solone) – prevedeva il dovere civico di ogni cittadino di partecipare alla guerra civile¹⁴.

Non ci è possibile in questa sede neppure tentare di seguire le tappe della fortuna della legge soloniana dalla menzione aristotelica all'era volgare; ci limitiamo perciò a osservare che le sue attestazioni, eccettuando la menzione in Cic. *Att.* 10.1.2 (sulla cui importanza torneremo), sono tutte greche, ricominciano a comparire dal II secolo d.C. e non sembrano presentare, almeno a una prima occhiata, elementi particolarmente pertinenti la nostra discussione tra Lucano e Gellio. Crediamo però di dover dedicare qualche parola a Plutarco, poiché egli non solo è l'autore che più di tutti menziona la legge in vari luoghi della sua opera (*Mor.* 550 C, 823 F, 965 D, *Sol.* 20.1), ma anche esprime qualche perplessità e riflessione degna di nota, soprattutto in *Sol.* 20.1.

Τῶν δ' ἄλλων αὐτοῦ [scil. τοῦ Σόλωνος] νόμων ἴδιος μὲν μάλιστα καὶ παράδοξος ὁ κελεύων ἄτιμον εἶναι τὸν ἐν στάσει μηδετέρας μερίδος γενόμενον. Βούλεται δ' ὡς

Sull'uso di questa immagine nell'ambito della *Pharsalia* e fuori di essa cf. Salemme 1999, 157-61.

Sulla compresenza, l'interazione e il riuso lucaneo degli ipotesti del poema cf. tra gli ultimi Esposito 1999, 28 s.

Per le fonti vd. *supra* n. 8, un problema con un possibile riferimento alla legge in età greca classica è segnalato in Rhodes 2006, 255; per Cicerone vd. *infra* n. 18.

ἔοικε μὴ ἀπαθῶς μηδ' ἀναισθήτως ἔχειν πρὸς τὸ κοινόν, ἐν ἀσφαλεῖ τιθέμενον τὰ οἰκεῖα καὶ τῷ μὴ συναλγεῖν μηδὲ συννοσεῖν τῇ πατρίδι καλλωπιζόμενον, ἀλλ' αὐτόθεν τοῖς τὰ βελτίω καὶ δικαιότερα πράττουσι προσθέμενον συγκινδυνεύειν καὶ βοηθεῖν μᾶλλον ἢ περιμένειν ἀκινδύνως τὰ τῶν κρατούντων¹⁶.

Il biografo di Cheronea sottolinea con più enfasi di Aristotele l'isolamento dell'individuo mediante l'uso del singolare (τὸν ... γενόμενον), pur con minor forza di Gellio, e mostra una certa insistenza sullo stato d'animo che il cittadino neutrale – ingiustificatamente – assume (ἀπαθῶς, ἀναισθήτως, καλλωπιζόμενον), ma il riferimento sembra in ultima istanza essere pertinente più alla sfera materiale che a quella morale (ἐν ἀσφαλεῖ τιθέμενον τὰ οἰκεῖα) e dunque tutto pare rimanere lontano da una riflessione etico-filosofica che rimane esclusiva di Lucano 17.

Notiamo poi come gli autori che riprendono la legge soloniana, oltre a sottolineare la sperequazione tra il singolo astensionista e la comunità, siano volti a considerare l'apparente (come vedremo) paradosso¹⁸ di voler incitare, sotto minaccia, i cittadini a partecipare alla discordia, quasi fosse un dovere civico. Plutarco lo mette in luce più volte, in modo piuttosto ripetitivo e sintetico: Sol. 20.1 παράδοξος; Mor. 550 C [ser. num.] παραλογώτατον; 823 F [reip. ger.] ἀπορήσει ... καὶ θαυμάσει¹⁹. Gellio è più esplicito nell'illustrare i motivi della singularis sapientia di Solone, pur ammettendo che, a prima vista, il legislatore sembrerebbe aver emanato la legge per rinfocolare la guerra civile (§ 3 ad augendam vd. infra). Gli svantaggi della partecipazione al conflitto costituiscono un argomento primario anche nel dialogo lucaneo, dove rappresentano il fondamento delle argomentazioni di Bruto volto a dissuadere lo zio dall'intervento. La sua partecipazione, dice il giovane, oltre a implicare nelle responsabilità di un massacro la sua mano finora incontaminata, verrà addirittura a

^{&#}x27;Tra le altre sue (di Solone) leggi è singolare e paradossale quella che stabilisce che sia privato dei diritti civili chi, in caso di disordini, non parteggi per nessuna delle due parti. Essa vuole, come sembra, che non si rimanga indifferenti e impassibili nei confronti della collettività, mettendo al sicuro i propri beni e rallegrandosi di non condividere e non partecipare alle sventure della patria, ma che, unendosi a coloro che agiscono meglio e con più giustizia, si corra con loro pericolo e li si aiuti, piuttosto che aspettare al sicuro le disposizioni di chi ha avuto il sopravvento' (trad. nostra).

¹⁷ Ci pare che i plutarchei μὴ συναλγεῖν μηδὲ συννοσεῖν e περιμένειν ἀπινδύνως (Sol. 20.1) siano espressioni molto pallide se paragonate alla descrizione dell'imperturbabilità cosmica del saggio stoico in Lucan. 2.267-74, pur coincidendo sostanzialmente nel concetto per es. con Lucan. 2.290-7 cit. supra 340.

La paradossalità viene accentuata in D. L. 1.58, dove pare che Solone trasgredisca in pieno i dettami della sua legge ἀλλὰ καὶ τῆς στάσεως γενομένης οὔτε μετὰ τῶν ἐξ ἄστεως οὔτε μετὰ τῶν πεδιέων ἀλλ'οὖδὲ μετὰ τῶν παράλων [scil. ὁ Σόλων] ἐτάχθη; cf. Ruschenbusch – Bringmann 2010, 75. Così dichiara di fare Cicerone nell'aprile del 49 in Att. 10.1.2 (fornendoci, ricordiamo, la più antica attestazione della legge di Solone dopo quella di Aristotele finora nota) Ego vero Solonis ... legem neglegam, qui capite sanxit si qui in seditione non alterius utrius partis fuisset, <et> nisi si tu aliter censes, et hinc abero et illim.

La sfumatura negativa di giudizio che talvolta affiora da queste considerazioni, così come le eventuali giustificazioni, dipende dall'utilizzo di filoni di tradizioni rispettivamente ostili o favorevoli al legislatore ateniese: cf. Manfredini – Piccirilli 2011, 221 s.; notiamo che in Plut. *Mor.* 965 D [soll. anim.] Optato, uno degli interlocutori del dialogo, afferma che la legge è caduta da tempo in disuso (πάλαι ... ἐκλέλοιπε).

offrire un'assurda giustificazione morale alla guerra civile²⁰ (Lucan. 2.250); conseguentemente, la strage si moltiplicherà e a Catone verranno addossate le colpe degli altri (Lucan. 2.264 s.) e la stessa responsabilità di Cesare di aver provocato la guerra verrà limitata (Lucan. 2.274 s.); come se ciò non bastasse, scomparirà definitivamente la speranza (già piuttosto debole, in verità) che possa esistere un partito dei difensori della libertà, dal momento che, schierandosi con Pompeo, Catone asservirà a quest'ultimo l'unica causa giusta, lasciando libero di azione – ancora paradossalmente – il solo Cesare (Lucan. 2.280 s.)²¹.

Questa dunque è la *pars destruens* riguardo alla partecipazione alla guerra, che in Lucano viene ovviamente enfatizzata con tutti i toni più drammatici, i quali implicano soprattutto la componente morale²², assai più sfumata, o addirittura assente, nelle varie fonti relative alla legge di Solone; solo il *color* gelliano (§ 4), ancora una volta, ci presenta un *populum percitum et amentem*, vagamente simile a quello descritto da Bruto. È del resto piuttosto ovvio che nel poema del cataclisma, in cui la guerra civile appare come causa di dissoluzione cosmica, siano posti in risalto soprattutto gli aspetti negativi, come preludio ai catastrofici eventi successivi.

Veniamo quindi ad analizzare la pars construens, ossia le motivazioni per cui la legge di Solone spinge i cittadini a partecipare alla guerra e i conseguenti aspetti positivi; nel testo di Aristotele non si trovano riferimenti in tal senso, nella ripresa di Plutarco si può cogliere un accenno a una certa utilità nel partecipare alla guerra, anche se tutto rimane piuttosto astratto e indefinito (Sol. 20.1 τοῖς τὰ βελτίω καὶ δικαιότερα πράττουσι προσθέμενον συγκινδυνεύειν καὶ βοηθεῖν); nel testo di Gellio vediamo invece profilarsi un risvolto più concreto e meglio precisato: la costrizione a schierarsi vale non ad augendam (come potrebbe sembrare in un primo momento, vd. supra), bensì ad desinendam seditionem secondo la modalità descritta al § 4. Leggendo tale paragrafo si può innanzitutto notare la presenza di un particolare assente nel testo di Solone-Aristotele, ossia la focalizzazione dell'interesse dell'autore sugli omnes boni (un connotato rinvenibile, sebbene in maniera più sfumata, anche nel plutarcheo τοῖς τὰ βελτίω καὶ δικαιότερα πράττουσι): questi ultimi dovranno schierarsi con l'una o l'altra delle due parti (ad alterutram ... adiunxerint) per far sì, in nome dell'auctoritas di cui godono, che le due fazioni moderino lo scontro nella prospettiva di una *concordia*²³; parte del loro compito, poi, consisterà

Qui Lucano sembra variare un motivo piuttosto diffuso nella rappresentazione di Catone: la moralità del personaggio è tale che se egli viene colto in un'azione normalmente considerata riprovevole essa risulta giustificata per il semplice fatto di coinvolgere Catone; oltre ai noti brani di Sen. dial. 9.17.9 e 12.13.5 cf. anche Plin. epist. 3.12.3.

Si può notare che nel discorso di Bruto nemmeno la componente sociale del partito pompeiano (pars magna senatus ... consul ... proceres) vale a giustificare (come solitamente avviene, cf. infra 343 e n. 25) uno schieramento a favore di Pompeo, duce privato.

Si veda il catalogo di *suae causae* che spingono il *populus furens* (ma in realtà desideroso di una *magna merces*; cf. anche Lucan. 1.182 *multis utile bellum*) agli *scelera* del conflitto in Lucan. 2.251-5; per la componente morale in Gellio vd. Heusch 2011, 266.

La traduzione di Rusca 2007 di *ad alterutram partem* ... *utriusque fuerint* 'divisi e schierati con una delle due parti ... partecipando essi a una delle due parti' ci sembra scorretta, quando non addirittura ingannevole, poiché sembra che i *boni* debbano privilegiare una sola parte e far sì che solo quella moderi lo scontro. Invece gli aggettivi *alterutram* e *utriusque* implicano manifestamente reciprocità (cf. Cavazza 1985, 'ad una o all'altra ... alleati dell'una e dell'altra parte'; Bernardi Perini 1992, 'si aggregheranno separatamente all'una o all'altra ... associati chi a una fazione e

nel controllare e mitigare la fazione in cui sono schierati (*temperari ac regi*). Tali prospettive sono ovviamente troppo ottimistiche non solo per realizzarsi, ma anche solo per essere contemplate nel poema lucaneo; nella follia irrazionale che colora la guerra civile secondo la *Pharsalia* sarebbe infatti assurdo prospettare scenari di pacificazione; si possono tuttavia considerare altri aspetti riguardanti le ragioni di partecipazione alla guerra.

Innanzitutto Catone, ipotizzando la sua presenza nel conflitto, contempla iperbolicamente una *devotio* (Lucan. 2.315-8) la quale sembra non tanto un'ipotesi realistica quanto un artificio poetico per variare in chiave nichilistica un *topos* epicostorico²⁴, ma che viene pur sempre considerata come una via per concludere (se non addirittura evitare) il conflitto; quasi non volesse lasciare in balia di se stesso il popolo che si affanna per cadere in schiavitù (*percitus et amens* direbbe Gellio?), Catone vorrebbe almeno salvarlo dalla strage (Lucan. 2.314 s. *cur* ... *populi* ... / ... *pereunt*?). Il discorso del futuro Uticense è tutto articolato sui pessimistici termini di un trionfo del dispotismo (indifferentemente di Cesare o di Pompeo) sul desiderio di libertà (Lucan. 2.318 s. *post me regnare volenti/non opus est bello*): Catone, dunque, dispera che il suo intervento possa restituire cittadini *sanati*, ma, forse, vorrebbe almeno che non fossero *perditi* (Gell. 2.12.4).

Poco dopo, nei versi appena successivi, Catone esplicita la sua scelta di campo che, presentata come inevitabile da lui stesso (Lucan. 2.319 s. quin publica signa ducemque / Pompeium sequimur?), può considerarsi un primo segnale di come la parte migliore tra le due sia destinata a identificarsi con i pompeiani; in realtà, pur prescindendo da alcune oscillazioni nel corso del poema²⁵, anche solo da questi versi ci si può rendere conto di come Pompeo non venga del tutto sottratto all'equivalenza negativa con Cesare postulata poco prima da Bruto, dato che Catone stesso afferma (Lucan. 2.320-2) nec ... / hunc quoque totius sibi ius promittere mundi / non bene compertum est. Catone, perciò, non è tanto un cittadino che vuole schierarsi con i boni, quanto un bonus (anzi, l'optimus) che sceglie una parte²⁶ e così facendo apre uno spiraglio per una conclusione positiva della guerra, in virtù di un benefico influsso moderatore da esercitarsi su un Pompeo eventualmente vincitore (Lucan. 2.322 s.); se volessimo usare le parole di Gellio (2.12.4), potremmo dire che Catone,

chi all'altra'; Rolfe 1984 'divide and ally themselves with one or the other faction ... members of the two opposing parties'; Marache 1967 'pour se joindre à l'un ou à l'autre parti ... associés aux deux partis indépendamment').

²⁴ Cf. Narducci 2002, 402-4.

Molto esplicito Lucan. 9.19-22, versi che, notoriamente (cf., anche per contatti con Lucan. 2, Wick 2004, 18 e Seewald 2008, 44-6), confermano la neutralità, almeno morale, di Catone fino alla morte di Pompeo e che illustrano la doppia natura del partito pompeiano, partigiano e volto al dispotismo per la presenza del dux (ubi pendebant casus dubiumque manebat / quem dominum mundi facerent civilia bella,/oderat [scil. Cato] et Magnum), ma istituzionalmente migliore proprio per la presenza del senato (auspiciis raptus [scil. Cato] patriae ductuque senatus (cf. a proposito anche Vell. 2.49.2; Sen. epist. 104.31); per il «doppio ruolo di Pompeo» cf. Brena 1999, 285. Il rapporto di interdipendenza tra il Senato e Pompeo costituisce un argomento di critica lucanea tanto complesso (si estende ben oltre i passi sopra citati) quanto stimolante, come hanno mostrato Fantham 1999, 113 s. e Ducos 2010, in part. pp. 140 e 145 s., studi ottimi seppur suscettibili di una rivisitazione, che ci piacerebbe riuscire a compiere in futuro.

²⁶ Cf. a proposito Brisset 1964, 152 che sottolinea anche la necessità tutta pragmatica dello schieramento di Catone con Pompeo.

in qualità di vir maioris auctoritatis, si prefigge di regere atque mitificare quelli con cui è schierato.

In verità, nell'atmosfera cataclismatica che l'autore ha contribuito ad alimentare anche nei versi del dialogo²⁷, non c'è nulla di più improbabile di una tale ottimistica eventualità e il lettore non può – a nostro parere – sottrarsi allo sconcerto sia per la conversione piuttosto *ex abrupto* di Catone al partito pompeiano, sia per lo spirito e il tono delle parole con cui egli giustifica tale conversione²⁸. Le osservazioni di Catone riguardo al suo intervento in guerra possono quindi essere ritenute, in una certa misura, una parentesi nella quale si contempla un'opzione capace di gettare una (effimera) luce di ottimismo potenzialmente costruttivo nell'ambito della guerra civile; tale opzione quanto meno, da un lato, si addice al testo lucaneo, tanto più, d'altro canto, si avvicina alle considerazioni di Gellio sulle conseguenze positive della legge di Solone.

Ovviamente, il tema della guerra civile era di per sé sufficiente a provocare dibattiti sulla sua intrinseca problematicità e dunque la legge di Solone – tenendo conto anche dell'imprescindibile distanza cronologica e istituzionale tra l'Atene soloniana e la Roma tardo repubblicana – non costituisce un punto di riferimento assolutamente necessario a cui far risalire un confronto di opinioni sulla partecipazione al conflitto. D'altra parte, però, nel testo di Lucano permangono alcuni aspetti piuttosto eccentrici, tra loro integrati in maniera piuttosto complessa e non sempre perspicua, sull'intreccio dei quali i critici lucanei hanno cercato meritevolmente di fare sempre più luce; l'affermazione da parte di Catone di una ragione o dovere civico-morale che non solo giustifica, ma rende necessaria la sua partecipazione al conflitto è certamente una di queste componenti²⁹.

Tra i molti temi confluiti nel dialogo tra Bruto e Catone pensiamo quindi possa trovare posto anche il contenuto della disposizione soloniana, che, nel caso fosse nota al poeta, avrebbe potuto offrirgli più di uno spunto per le argomentazioni dei due personaggi. La paradossalità di quel provvedimento, infatti, non è affatto in disaccordo con alcuni tratti del discorso e potrebbe anzi contribuire a trovare giustificazioni per alcune derive meno drammatiche e più razionali che faticano ad affiorare nel turbinio di motivi religiosi, morali, filosofici e storici del dettato lucaneo. Sicu-

²⁷ Cf. Lucan. 2.290-2, versi che seguono la dichiarazione di Catone circa la necessità fatale del suo intervento in guerra (tra cui il celeberrimo 2.287 *sed quo fata trahunt virtus secura sequetur*, per le implicazioni filosofiche del quale cf. Narducci 2002, 384-7), decisamente più conformi al tono del dialogo; sinteticamente, sull'idea di Lucano riguardo alla guerra civile cf. ora Ramelli 2008, 1542-4 e 2031 s.

De Nadaï 2000, 296 illustra come queste parole di Catone siano estranee al *furor*: «l'éloquence se fait ici infiniment moins âpre, le parti à prendre étant éclairé par des raisons solides et vraisemblables, conformément à l'éthos de la "prudence" [...] et selon l'ordre de l'"utilité", et non commandé par les imaginations conçues par une âme hallucinée, en proie à un délire furieux». Lo stesso *quin* introduttivo, forma colloquiale (cf. Fantham 1992, 137), crea un certo stacco con il tono solenne fino a quel punto tenuto da Catone.

Si vedano le osservazioni conclusive di Stok 2007, 164 circa la così peculiare natura del *furor* catoniano, strettamente legato alla sua partecipazione al conflitto «Nel suo intervento Catone afferma [...] di non voler restare *expers metus* (v. 290) e *securus sui* (v. 297) ed annuncia il proprio coinvolgimento nel conflitto, ma la sua resta una scelta prettamente razionale, dettata dal giudizio sulla guerra. [...] Il *furor* che egli quindi fa proprio [...] è un *furor* paradossalmente razionale, che credo vada ascritto ai tratti peculiari del Catone lucaneo».

ramente più complesso è avanzare ipotesi circa una fonte da cui Lucano avrebbe potuto trarre la legge di Solone o almeno un suggerimento per rifarsi ad essa. La figura del legislatore era ben nota, come possono attestarci anche solo le due menzioni che di lui troviamo nell'opera di Seneca (dial. 9.17.9 e epist. 90.6); meno diffusa doveva essere invece una conoscenza precisa del contenuto delle sue leggi: abbiamo visto infatti come il provvedimento da noi considerato, dopo l'attestazione aristotelica, sia pressoché sconosciuto prima del II secolo, specie in ambito romano. L'eccezione costituita dall'epistolario di Cicerone cui si accennava supra (Att. 10.1.2), unica menzione latina della fonte oltre a Gellio, è perciò notevole e tanto più significativa se pensiamo che Lucano con ogni probabilità tenne conto di questo corpus per la composizione del poema³⁰.

Di fronte a una tale penuria di anelli intermedi tra la legge di Solone (o la sua attestazione aristotelica) e Lucano, siamo stati spinti ad accostare quest'ultimo a Gell. 2.12.1-4, quale più ampia testimonianza latina di ricezione – esplicita e diretta³¹ – e riflessione sul provvedimento greco, insistendo quanto più possibile su alcune affinità, che riteniamo degne di nota, seppur non probanti. Non vi sono, infatti, argomenti forti che possano suffragare un contatto diretto tra Lucano e Gellio - si sa del resto come l'erudito di II secolo non nutrisse particolare predilezione per il poeta neroniano³² – e nemmeno si può dire che Gellio avesse in mente la guerra civile romana meditando sulla legge di Solone. Nel testo delle *Notti attiche*, però, si possono individuare chiaramente alcune originali coloriture patetiche dovute agli arricchimenti retorici e l'introduzione di alcuni dettagli che meglio connotano il contesto in cui la legge viene applicata; tanto basta per considerare il testo di Gellio quale testimonianza di come un latino potesse far propria e interpretare la legge del giurista ateniese, una testimonianza investita di un valore letterario non meno che documentario-giuridico³³ e perciò accostabile, nel corso di un'analisi esegetico-stilistica, al testo del poeta.

Università degli Studi di Milano

Stefano Costa stefano.costa@unimi.it

È quanto sostiene, con buona documentazione e argomenti, Malcovati 1953, in part. pp. 293-7; si vedano p. es. possibili influssi di Cic. *Fam.* 6.12.2, 9.6.3 e *Att.* 7.11.4 sulle parole di Catone a Bruto (294 s.) e di *Att.* 11.6.5 sull'elogio funebre a Pompeo, sempre attraverso le parole di Catone (296 s.). Mostrando un Catone 'soloniano' Lucano voleva forse far risaltare la coraggiosa fermezza dell'Uticense contro la (troppo) prudente ignavia dell'Arpinate (cf. *supra* n. 18)? Forse è una congettura troppo ardita. Per la denigrazione ironica cui Cicerone (personaggio e probabilmente uomo storico) è sottoposto nella *Pharsalia* cf. Narducci 2003, che compendia e arricchisce tutti gli studi precedenti.

³¹ Cf. Heusch 2011, 138, per la modalità di citazione.

Nella vastissima erudizione letteraria di Gellio è noto il posto decisamente marginale occupato da Lucano: cf. Holford-Strevens 2003, 209 e 329 n. 3.

Gellio infatti è sempre più erudito e grammatico che giurista, cf. recentemente Holford-Strevens 2003, 294 e 301; Heusch 2011, 78 e 345 s.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Adatte 1965 = J.M. Adatte, Caton ou l'engagement du sage dans la 'Guerre civile', EL 8, 1965, 232-40.

Astarita 1993 = M.L. Astarita, La cultura nelle 'Noctes Atticae', Catania 1993.

Bernardi Perini 1992 = G. Bernardi Perini, Aulo Gellio, Le 'Notti Attiche', Torino 1992

Brena 1999 = F. Brena, *Osservazioni al libro IX del 'Bellum Civile'*, in P. Esposito – L. Nicastri, *Interpretare Lucano. Miscellanea di studi*, Napoli 1999, 275-301.

Brisset 1964 = J. Brisset, Les idées politiques de Lucain, Paris 1964.

Castagna 2003 = L. Castagna, *Lucano e Seneca: limiti di una 'aemulatio'*, in I. Gualandri – G. Mazzoli, *Gli Annei: una famiglia nella storia e nella cultura di Roma imperiale*, Atti del Convegno internazionale, Milano-Pavia 2-6 maggio 2000, Como 2003, 277-90.

Cavazza 1985 = F. Cavazza, Aulo Gellio, Le 'Notti Attiche', vol. I, Bologna 1985.

De Nadaï 2000 = J.-C. De Nadaï, Rhétorique et poétique dans la 'Pharsale' de Lucain, Louvain-Paris 2000.

Ducos 2010 = M. Ducos, *Le sénat dans l'épopée de Lucain*, in O. Devillers – S. Franchet D'Espèrey, *Lucain en débat. Rhétorique, poétique et histoire*, Paris 2010, 137-48.

Esposito 1999 = P. Esposito, *Alcune priorità della critica lucanea*, in P. Esposito – L. Nicastri, *Interpretare Lucano. Miscellanea di studi*, Napoli 1999, 11-37.

Fantham 1992 = E. Fantham, Lucan, 'De bello civili', Book II, Cambridge 1992.

Fantham 1999 = Ead., Lucan and the Republican Senate: Ideology, Historical Record and Prosopography, in P. Esposito – L. Nicastri, Interpretare Lucano. Miscellanea di studi, Napoli 1999, 109-25.

Gamberale 1968 = A. Gamberale, La traduzione in Gellio, Roma 1968.

Griffin 1968 = M.T. Griffin, Seneca on Cato's Politics. 'Epistle' 14,12-13, CQ 18, 1968, 373-5.

Heusch 2011 = C. Heusch, Die Macht der 'memoria'. Die 'Noctes Atticae' des Aulus Gellius im Licht der Erinnerungskultur des 2. Jahrhunderts n. Chr., Berlin-New York 2011.

Holford-Strevens 2003 = L. Holford-Strevens, *Aulus Gellius*. *An Antonine Scholar and His Achievement*, Oxford 2003².

Malcovati 1953 = E. Malcovati, *Lucano e Cicerone*, Athenaeum 41, 1953, 288-97.

Manfredini – Piccirilli 2011 = M. Manfredini – L. Piccirilli, *Plutarco*, *La 'vita di Solone'*, Milano 2011⁶.

Marache 1967 = R. Marache, Aulu-Gelle, Les 'Nuits attiques', Paris 1967.

Narducci 2002 = E. Narducci, Lucano. Un'epica contro l'impero, Roma-Bari 2002.

Narducci 2003 = Id., Cicerone nella 'Pharsalia' di Lucano, in Aspetti della fortuna di Cicerone nella cultura latina. Atti del III 'Symposium Ciceronianum Arpinas', Firenze 2003, 78-91.

Ramelli 2008 = I. Ramelli, Stoici romani minori, Milano 2008.

Rohdes 1981 = P.J. Rohdes, A Commentary on the Aristotelian 'Athenaion Politeia', Oxford 1981.

Rhodes 2006 = P.J. Rohdes, *The Reforms and Laws of Solon: An Optimistic View*, in J.H. Blok – A.P.M.H. Lardinois, *Solon of Athens. New Historical and Philological Approaches*, Leiden-Boston 2006, 248-60.

Rolfe 1984 = J.C. Rolfe, The 'Attic Nights' of Aulus Gellius, Cambridge MA-London 1984.

Rusca 2007 = L. Rusca, Aulo Gellio, 'Notti attiche', Milano 2007⁵.

Ruschenbusch – Bringmann 2010 = E. Ruschenbusch – K. Bringmann, *Solon: Das Gesetzeswerk-Fragmente*, Stuttgart 2010.

Salemme 1999 = C. Salemme, 'Mundi ruina' e 'funus' nel II libro della 'Pharsalia', in P. Esposito – L. Nicastri, Interpretare Lucano. Miscellanea di studi, Napoli 1999, 157-66.

Schrijvers 1989 = P.H. Schrijvers, *Interpréter Lucain par Lucain ('La Pharsale' I 1-8; II 234-325)*, Mnemosyne 42, 1989, 62-75.

Seewald 2008 = M. Seewald, Studien zum 9. Buch von Lucans 'Bellum Civile'. Mit einem Kommentar zu den Versen 1-733, Berlin-New York 2008.

Stok 2007 = F. Stok, *Le passioni di Catone*, in L. Landolfi – P. Monelli, 'Doctus Lucanus'. Aspetti dell'erudizione nella 'Pharsalia' di Lucano. Seminari sulla poesia latina di età imperiale (I), Bologna 2007, 151-67.

Wick 2004 = C. Wick, *M.Annaeus Lucanus*. 'Bellum civile', Liber IX, Kommentar, München-Leipzig 2004.

Abstract: Cato's resolution in Lucan *Pharsalia* to take part in Civil War could be influenced by the solonian law that condemned anyone who remained neutral. Gell. 2.12 offers not only a testimony of the law, but also shows how it was possible to read this theme in Roman terms, making rhetoric amplification and adding concrete details.

Keywords: Lucan, Gellius, Plutarch, Solon, civil war.